



DELIBERAZIONE N. 179 della Seduta di GIUNTA CAMERALE N° 11 del 21/06/2004

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA PER L'ESAME DELLE CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO. APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Su proposta del Presidente

LA GIUNTA CAMERALE

VISTO l'Art.2, c. 4°, lett.c) della Legge 29 dicembre 1993, n.580, il quale stabilisce che le Camere di Commercio promuovono forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti e nell'ambito del processo di rinnovamento e potenziamento dell'attività di tutela del mercato;

VISTO l' art. 1469 sexies del codice civile che attribuisce alle Camere di Commercio la legittimazione a proporre l'azione inibitoria nei confronti di imprese, professionisti o loro associazioni, che usino condizioni generali di contratto vessatorie;

RITENUTO di istituire, nell'ambito delle funzioni di regolazione del mercato attribuite alle Camere di Commercio dalla citata L.580/93, una Commissione Tecnica per l'esame delle clausole vessatorie nei contratti, con l'obiettivo di scongiurare situazioni di significativo squilibrio, a danno del consumatore, negli obblighi derivanti dal contratto e di garantire un complessivo miglioramento del panorama economico-commerciale del territorio attraverso la crescita responsabile delle relazioni tra fornitori di servizi e prodotti e consumatori/destinatari;

RITENUTO altresì di approvare un regolamento per disciplinare l'attività della Commissione Tecnica;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DELIBERA

- di istituire la Commissione Tecnica per l'esame delle clausole vessatorie nei contratti e per la regolazione del mercato;



- di approvare il relativo Regolamento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;
- di prevedere che le spese graveranno sul capitolo 2102, voce 001, del Bilancio camerale.

IL PRESIDENTE
(Pigliacelli)

IL SEGRETARIO GENERALE r.
(Popolla)



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE CLAUSOLE VESSATORIE NEI CONTRATTI E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere per:

- a) "Consumatore", la persona fisica che acquista o utilizza beni e servizi per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
- b) "Fornitori", le Imprese, i Professionisti, o loro Associazioni, che, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che nel quadro della loro attività imprenditoriale o professionale concludono, con i consumatori, contratti che hanno per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi;
- c) "Associazioni dei consumatori", le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori;
- d) "Clausole vessatorie", quelle clausole inserite nei contratti che regolano rapporti fra imprese, professionisti, loro associazioni e consumatori concernenti la cessione di beni e servizi, che danno luogo ad un significativo squilibrio, a sfavore dei consumatori, nei diritti e negli obblighi derivanti dai contratti stessi;
- e) "Commissione", la Commissione per l'esame delle clausole vessatorie nei contratti per adesione istituita presso la Camera di Commercio di Frosinone;
- f) "Camera di Commercio", la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone.

Art. 2 **Finalità e oggetto del regolamento.**

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute nella Legge n. 580/93, è istituita presso la Camera di Commercio di Frosinone una Commissione avente il compito di esprimere pareri tecnici, di formulare proposte e di promuovere l'azione inibitoria in ordine al carattere vessatorio delle clausole inserite nei contratti regolanti i rapporti tra Fornitori e Consumatori in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato.



TITOLO II LA COMMISSIONE

Art. 3

Composizione e funzionamento

1. La Commissione è composta da sei membri dotati di particolari competenze tecniche, giuridiche ed economiche, nominati con delibera della Giunta camerale, secondo il seguente schema: il Presidente, nella persona del Presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Frosinone, un Magistrato, con funzioni di Vice presidente, un Notaio, due Avvocati ed un Commercialista, operanti nella provincia di Frosinone.
2. La Segreteria della Commissione è retta da un Segretario nominato con delibera della Giunta camerale e scelto fra i dipendenti di categoria C e D della Camera di Commercio.
3. Per ogni seduta della Commissione, i suoi membri, compreso il Segretario, hanno diritto a percepire un gettone di presenza, commisurato a quello degli Organi Istituzionali.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione dura in carica quattro anni.

Art. 4

Funzioni

1. Le funzioni della Commissione sono le seguenti:
 - a) esprime parere, in via preliminare, in materia di vessatorietà delle clausole inserite in contratti che regolano rapporti fra Fornitori e Consumatori, concernenti la cessione di beni e servizi, e propone alla Giunta camerale l'esercizio dell'azione inibitoria ex art.1469, sexies C.C.;
 - b) costituisce Comitati tecnici per la redazione di contratti tipo, li approva e li propone, per l'adozione definitiva, alla Giunta dell'Ente;
 - c) esprime parere sulla concessione del marchio di garanzia, di cui all'art.13, a favore dei Fornitori che utilizzino, nei rapporti con i Consumatori, contratti per adesione privi di clausole vessatorie e rispondenti ai requisiti di correttezza, trasparenza ed equità;
 - d) propone alla Giunta camerale la costituzione di parte civile della Camera di Commercio nei processi per i delitti contro l'economia pubblica, nonché l'attivazione dei procedimenti ex art.2601 C.C., per la repressione della concorrenza sleale;
 - e) promuove, in collaborazione con le Associazioni di categoria, Enti pubblici ed Associazioni di consumatori, altre iniziative di regolazione del mercato finalizzate al suo più trasparente ed efficiente funzionamento.



TITOLO III

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA SULLA VESSATORIETÀ DELLE CLAUSOLE INSERITE NELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 5

Esame preliminare della Segreteria

1. La Segreteria, sulla base di eventuali segnalazioni circostanziate provenienti da Consumatori, Associazioni di consumatori, Professionisti, Associazioni di professionisti ed Enti pubblici, procede all'acquisizione di tutti gli elementi che ritiene utili per l'istruzione del procedimento. Il Segretario, previa sommaria valutazione, trasmette gli atti al Presidente, il quale li sottopone all'esame della Commissione.

Art. 6

Esame della Commissione e attivazione del procedimento

1. La Commissione, valutata la rilevanza degli elementi raccolti, delibera l'eventuale avvio della procedura. In questo caso il Segretario invia alle Parti interessate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo analogo che documenti l'avvenuta ricezione, la comunicazione di avvio del procedimento, invitandole a presentare memorie, documenti ed eventuali richieste di audizione dinanzi alla Commissione, almeno quindici giorni prima della seduta fissata.

2. Nel corso del procedimento la Commissione acquisisce gli ulteriori elementi che ritiene utili per l'istruzione del procedimento.

Art. 7

Istruttoria

1. La Commissione, effettuata una approfondita istruttoria, anche con l'ausilio di Consulenti tecnici esterni, esperite eventuali audizioni delle Parti interessate, e, se del caso, sentite le Associazioni dei consumatori e le Associazioni di categoria interessate, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art.6, comma 1, emette un parere motivato circa il carattere vessatorio o meno delle clausole contrattuali prese in esame.

2. Il termine sopra indicato può essere prorogato per una sola volta e per la durata massima di 90 giorni, su richiesta motivata di uno o più Membri della Commissione, qualora si presentino particolari esigenze istruttorie.

3. In caso di audizione delle parti interessate, queste sono convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo analogo che documenti l'avvenuta ricezione.

4. Le parti possono presentarsi personalmente, essere rappresentate o assistite da Avvocati o da altra persona di fiducia. Di ogni audizione è redatto sintetico resoconto.

Art. 8

Modifica delle clausole vessatorie

1. Se la Commissione riconosce il carattere vessatorio delle clausole esaminate, inserisce nel parere motivato proposte di modifica e di riformulazione delle clausole stesse.

2. Il parere, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo analogo che documenti l'avvenuta ricezione, è comunicato tempestivamente dal Segretario agli interessati, i quali sono invitati ad uniformarsi entro un congruo termine. Questi ultimi, qualora si uniformino al parere e ne ricorrano gli altri presupposti, possono richiedere e ottenere in concessione dalla Camera di Commercio il marchio di garanzia di cui all'art.13.

3. La Commissione può proporre ai competenti Organi camerali di rendere pubblici i pareri dalla stessa emessi nell'espletamento della sua attività, qualora la pubblicità delle decisioni stesse possa contribuire alla tutela dei Consumatori e del Mercato.

Art. 9

Azione inibitoria

1. Qualora entro il termine indicato nella comunicazione di cui all'articolo precedente, le Parti interessate non si uniformino al parere, la Commissione propone tempestivamente alla Giunta camerale l'esperimento dell'azione inibitoria, ai sensi dell'art.1469, sexies C.C..



TITOLO IV LA PREDISPOSIZIONE DI MODELLI CONTRATTUALI

Art. 10

Le funzioni della Camera di Commercio

1. La Camera di Commercio, ai sensi dell'art.2, n. 4, lettera b), della legge n. 580/93, predispone e promuove contratti tipo (modelli contrattuali) tra Imprese, loro Associazioni ed Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori. Tale attività ha lo scopo di migliorare la produzione contrattuale e di riequilibrare le posizioni giuridiche delle Parti, contribuendo ad una maggiore trasparenza ed equità negli scambi commerciali, e ad una più elevata efficienza del sistema economico locale.

Art. 11

Fasi preliminari

1. La Commissione procede all'individuazione dei settori nei quali è prioritario intervenire, basandosi su segnalazioni e istanze provenienti dalle Associazioni di categoria e dalle Associazioni dei consumatori, od anche in osservanza di propri programmi di intervento.

2. Qualora decida di procedere alla formulazione di modelli contrattuali, la Commissione nomina all'uopo un Comitato tecnico, supportato eventualmente da consulenti tecnici esterni, comprensivo di almeno un rappresentante delle Associazioni dei professionisti interessate e di un rappresentante delle Associazioni dei consumatori.

3. I membri del comitato tecnico hanno diritto ad un congruo compenso per il lavoro svolto, che viene liquidato dalla Camera di Commercio, su parere della Commissione medesima.

Art. 12

Concertazione e adozione dei modelli contrattuali

1. I modelli contrattuali, una volta predisposti dal Comitato tecnico, sono sottoposti alle Associazioni di categoria interessate ed alle Associazioni dei consumatori, le quali possono proporre modifiche o integrazioni adeguatamente motivate, per giungere ad una redazione concertata con tutte le Parti in causa.

2. Ultimata la fase della concertazione di cui al comma precedente, i modelli contrattuali sono approvati dalla Commissione e successivamente proposti alla Camera di Commercio per l'adozione finale.

3. I modelli contrattuali adottati dalla Camera di Commercio vengono, a sua cura, riprodotti in appositi moduli, contraddistinti dal marchio di garanzia di cui all'articolo successivo, nonché promossi e diffusi nei rispettivi mercati, anche tramite la stipula di



apposite convenzioni con le Associazioni dei consumatori e con quelle delle categorie interessate.

TITOLO V IL MARCHIO DI GARANZIA A TUTELA DEI CONSUMATORI

Art. 13

Registrazione del marchio di garanzia

1. La Camera di Commercio provvede a registrare un marchio di garanzia. Il marchio viene concesso in uso non esclusivo a Fornitori che, nei rapporti con i Consumatori, utilizzino contratti per adesione controllati, moduli contrattuali predisposti dall'Ente ed attuino una condotta rispondente a requisiti di correttezza, trasparenza ed equità.

Art. 14

Concessione del marchio di garanzia

1. La concessione del marchio di garanzia viene disposta dalla Camera di Commercio, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione. La Commissione si esprime sul rilascio del marchio previa verifica dei requisiti di cui all'art.13. La medesima valuta altresì la rispondenza della condotta del Fornitore ai canoni di correttezza, trasparenza, equità e serietà professionale. L'accertamento di comportamenti contrari ai requisiti sopra richiamati può implicare il diniego della concessione del marchio.

2. La concessione si riferisce, in via esclusiva, all'apposizione del marchio di garanzia sui moduli contrattuali approvati dalla Camera di Commercio. L'istanza per la concessione del marchio di garanzia, da presentarsi in carta libera, deve riportare in allegato i moduli contrattuali da esaminare, e contenere l'impegno del titolare ad apporre il marchio di garanzia esclusivamente sui moduli in questione una volta approvati. La concessione può essere condizionata ad eventuali modifiche ed integrazioni di questi ultimi. Nel provvedimento di concessione, La Camera di Commercio, sentita la Commissione, può prescrivere regole di condotta a cui il Concessionario si deve attenere nei rapporti contrattuali con i Consumatori, pena la revoca di cui all'articolo successivo.

Art. 15

Revoca della concessione

1. La concessione viene revocata, qualora il Concessionario non rispetti l'impegno di cui all'articolo precedente, ovvero non si uniformi alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o modifichi nella sostanza il modello contrattuale approvato, senza sottoporlo a nuova approvazione.



Art. 16

Registro dei concessionari

1. La Camera di Commercio tiene un Registro dei Concessionari del marchio di garanzia, dove viene annotata ogni informazione utile alla gestione del sistema di regolazione di cui al presente titolo.

TITOLO VI

LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA SLEALE E LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEI GIUDIZI RELATIVI AI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

Art. 17

L'azione di repressione della concorrenza sleale.

1. La Camera di Commercio svolge, ai sensi dell'art.2, n. 5, della legge n. 580/93, un ruolo di garante del corretto funzionamento del mercato e di disincentivazione dei comportamenti qualificabili come atti di concorrenza sleale, potenzialmente produttivi di danno per lo sviluppo dell'economia locale o di suoi settori rilevanti.

2. A tal fine, la Camera di Commercio, su proposta della Commissione, previa deliberazione della Giunta camerale, attiva l'azione di repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art.2601, C.C..

3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati, possono segnalare alla Camera di Commercio atti, fatti e comportamenti di concorrenza sleale che rechino pregiudizio al sistema locale delle imprese e del mercato.

Art. 18

Costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica

1. Ai sensi dell'art.2, n. 5, della legge n. 580/93, e per perseguire un più efficiente funzionamento dei mercati locali, la Camera di Commercio, su proposta della Commissione, può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a tutela dell'iniziativa d'impresa, della libertà di concorrenza e dei consumatori.

IL PRESIDENTE
(Pigliacelli)



IL SEGRETARIO GENERALE r.
(Popolla)